



LEGGE QUADRO N° 135/2001 : “ RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO”

La legge quadro 135/2001 ha modificato diversi aspetti del comparto turismo già regolamentati dalla legge quadro 217/83 ed ha affidato a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri il compito di regolamentare su tutto il territorio nazionale numerosi aspetti del settore turistico.

ART. 1 La Repubblica riconosce il **ruolo strategico del settore turistico per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese e per la crescita culturale degli individui**

ART. 2 **Definisce le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo** . Lo stato attraverso il ministero delle attività produttive disciplina il turismo nell’ambito della **programmazione economica nazionale** le regioni hanno il compito di **legiferare** in materia di turismo.

ART 3 **Istituzione della Conferenza Nazionale del turismo**

Si tratta di un organo , cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi pubblici e privati interessati al fenomeno turistico, convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con le Regioni, almeno ogni due anni. La Conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo, favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore.

ART. 4 istituisce la **Carta dei diritti del turista** elaborata dal Ministero per le attività produttive, in almeno quattro lingue e contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure cui egli può ricorrere in caso di inadempienza contrattuale da parte dei fornitori dei servizi turistici;

ART. 5 Una delle principali novità introdotte dalla legge di riforma è rappresentata dai **Sistemi turistici locali (Stl)** . Si tratta di *contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.*

I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere **formalmente riconosciuti dalle regioni** di appartenenza. Tra le principali finalità che i progetti di sviluppo dei Stl dovrebbero perseguire per ricevere i contributi finanziari da parte delle Regioni vi sono :

- favorire processi di aggregazione tra imprese turistiche, anche in forma di cooperativa o di consorzio;
- sostenere l’innovazione tecnologica degli IAT
- sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche (soprattutto in tema di sicurezza, certificazione di qualità...);
- promuovere il marketing telematico dei progetti turistici al fine di ottimizzare la commercializzazione in Italia e all’estero;
- attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica.

ART.6 E’ istituito il **Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica** presso il ministero delle attività produttive . Il 70% dei fondi viene ripartito fra le regioni con criteri fissati dal ministero il restante 30% con bandi di concorso per migliorare l’offerta turistica.

ART 7. Imprese turistiche e attività professionali

Nuova definizione di imprese turistiche : sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione la gestione di prodotti e di servizi , tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Quindi le imprese turistiche sono tutte quelle che svolgono attività indirizzate prevalentemente o esclusivamente ai turisti.

Condizione per l’esercizio delle attività turistiche è l’iscrizione al **Registro delle imprese** presso la Camera di commercio. Alle imprese turistiche vengono estesi tutti i benefici (sovvenzioni, incentivi...) previsti dalle norme vigenti per l’industria; **le imprese turistiche vengono dunque equiparate a quelle industriali.**

L’art.7 definisce inoltre **le professioni turistiche** come quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione turistica, di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. L’autorizzazione all’esercizio delle professioni turistiche viene concessa dalle Regioni e ha validità, fatta eccezione per le guide, su tutto il territorio nazionale.

ART. 8 **Modifiche all’art.109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza**

Tale articolo , modificando l'art. 109 del Testo Unico di pubblica sicurezza, prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altri esercizi ricettivi , compresi campeggi, case per vacanze e affittacamere, **possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità**

Art. 10 E' istituito **il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio** il fondo eroga prestiti a tassi agevolati a singoli o famiglie con redditi al di sotto di un limite fissato ogni tre anni da un decreto del ministero delle attività produttive per finanziare prioritariamente pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale, preferibilmente in bassa stagione , in modo da favorire strategie per destagionalizzare i flussi turistici, e localizzati nell'ambito delle aree depresse.

D.P.C.M. 13/09/2002

Il d.p.c.m. 13/09/2002 ha provveduto a delineare le tipologie di imprese turistiche , rinviando a successivi accordi con le regioni la definizione di alcuni aspetti quali :

- per le strutture ricettive : gli standard minimi di qualità per le camere e i criteri di classificazione;
- per le ADV : gli standard minimi comuni per l'esercizio dell'attività;
- per le professioni turistiche : i requisiti comuni per l'esercizio di professioni turistiche e i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni stesse.

Le principali tipologie di attività turistiche :

- Attività ricettive e attività di gestione di strutture a destinazione turistico- ricettiva e attività complementari;
- Attività, rivolte prevalentemente ai non residenti , finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale,...comprese le imprese che gestiscono strutture congressuali e di organizzazione congressuale;
- Attività correlate alla balneazione;
- Attività di TO e di ADV;
- Attività operanti ai fini prevalentemente o esclusivamente turistici ad es. Imprese di trasporto passeggeri, impianti di risalita...
- Altre attività individuate autonomamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Legge 29 marzo 2001, n. 135

"Riforma della legislazione nazionale del turismo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2001

Capo I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1. (Principi)

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
- b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale

- e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
- c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
 - d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
 - e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
 - f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
 - g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;
 - h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
 - i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
 - l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2. (Competenze)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli

interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

- a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
- c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;
- d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
- h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
- i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
- l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
- m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
- n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei

compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

- b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
- c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
- e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
- f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà'.

Art. 3.

(Conferenza nazionale del turismo)

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro*

loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

(Promozione dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

- a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
- b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
- c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
- g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
- h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
- i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente:

"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle *fidejussioni* deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 5.

(*Sistemi turistici locali*)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita' e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita':

- a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
- d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con prioritari per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
- e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Art. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui

al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7. *(Imprese turistiche e attivita' professionali)*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante *fax* secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Art. 9.

(Semplificazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità'.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicity e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

- a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
- b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
- c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
- d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo IV

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
 - a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
 - b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
 - c) l'articolo 10, comma 14;
 - d) l'articolo 11;
 - e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO

1995, n. 111 (GU n. 088 del 14/04/1995)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 90/314/CEE CONCERNENTE I VIAGGI, LE VACANZE ED I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO".

Materia: COMUNITÀ EUROPEE, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE, TURISMO

URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;111

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L'ART. 24 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 146, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 90/314/CEE DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 1990, CONCERNENTE I VIAGGI, LE VACANZE E I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO";

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROVVEDERE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PREDETTA ESSENDO SCADUTO IL RELATIVO TERMINE;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 1995;

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO E DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA INCARICATO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEGLI AFFARI ESTERI E DI GRAZIA E GIUSTIZIA;

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1 . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO AI PACCHETTI TURISTICI DEFINITI ALL'ART. 2, VENDUTI OD OFFERTI IN VENDITA NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL'ORGANIZZATORE O DAL VENDITORE, DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4, IN POSSESSO DI REGOLARE AUTORIZZAZIONE.

2 . IL PRESENTE DECRETO SI APPLICA ALTRESÌ AI PACCHETTI TURISTICI NEGOZIATI AL DI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 1992, N. 50.

ART. 2. PACCHETTI TURISTICI

1 . I PACCHETTI TURISTICI HANNO AD OGGETTO I VIAGGI, LE VACANZE ED I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO", RISULTANTI DALLA PREFISSATA COMBINAZIONE DI ALMENO DUE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO INDICATI, VENDUTI OD OFFERTI IN VENDITA AD UN PREZZO FORFETTARIO, E DI DURATA SUPERIORE ALLE VENTQUATTRO ORE OVVERO ESTENDENTISI PER UN PERIODO DI TEMPO COMPRENDENTE ALMENO UNA NOTTE:

- a) TRASPORTO;
- b) ALLOGGIO;
- c) SERVIZI TURISTICI NON ACCESSORI AL TRASPORTO O ALL'ALLOGGIO DI CUI ALL'ART. 7, LETTERE I) E M), CHE COSTITUISCANO PARTE SIGNIFICATIVA DEL "PACCHETTO TURISTICO".

2 . LA FATTURAZIONE SEPARATA DEGLI ELEMENTI DI UNO STESSO "PACCHETTO TURISTICO" NON SOTTRAE L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE AGLI OBBLIGHI DEL PRESENTE DECRETO.

ART. 3. ORGANIZZATORE DI VIAGGIO

1 . AI FINI DEL PRESENTE DECRETO L'ORGANIZZATORE DI VIAGGIO È:

- a) COLUI CHE, IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, REALIZZA LA COMBINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 2 E SI OBBLIGA IN NOME PROPRIO E VERSO CORRISPETTIVO FORFETTARIO A PROCURARE A TERZI PACCHETTI TURISTICI;
- b) L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, NEI LIMITI IVI STABILITI.

2 . L'ORGANIZZATORE PUÒ VENDERE PACCHETTI TURISTICI DIRETTAMENTE O TRAMITE UN VENDITORE.

ART. 4. VENDITORE

1 . AI FINI DEL PRESENTE DECRETO IL VENDITORE È:

- a) COLUI CHE, IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, VENDE, O SI OBBLIGA A PROCURARE PACCHETTI TURISTICI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 2 VERSO UN CORRISPETTIVO FORFETTARIO;
- b) L'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, NEI LIMITI IVI STABILITI.

ART. 5. CONSUMATORE

1 . AI FINI DEL PRESENTE DECRETO, CONSUMATORE È L'ACQUIRENTE, IL CESSIONARIO DI UN PACCHETTO TURISTICO O QUALUNQUE PERSONA ANCHE DA NOMINARE, PURCHÈ SODDISFI A TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO, PER CONTO DELLA QUALE IL CONTRAENTE PRINCIPALE SI IMPEGNA AD ACQUISTARE SENZA REMUNERAZIONE UN PACCHETTO TURISTICO.

ART. 6. FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1 . IL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI È REDATTO IN FORMA SCRITTA IN TERMINI CHIARI E PRECISI.

2 . AL CONSUMATORE DEVE ESSERE RILASCIATA UNA COPIA DEL CONTRATTO STIPULATO, SOTTOSCRITTO O TIMBRATO DALL'ORGANIZZATORE O VENDITORE.

ART. 7. ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1 . IL CONTRATTO CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI:

- a) DESTINAZIONE, DURATA, DATA D'INIZIO E CONCLUSIONE, QUALORA SIA PREVISTO UN SOGGIORNO FRAZIONATO, DURATA DEL MEDESIMO CON RELATIVE DATE DI INIZIO E FINE;
- b) NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO ED ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ORGANIZZATORE O VENDITORE CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO;
- c) PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO, MODALITÀ DELLA SUA REVISIONE, DIRITTI E TASSE SUI SERVIZI DI ATTERRAGGIO, SBARCO ED IMBARCO NEI PORTI ED AEROPORTI E GLI ALTRI ONERI POSTI A CARICO DEL VIAGGIATORE;
- d) IMPORTO, COMUNQUE NON SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL PREZZO, DA VERSARSI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE, NONCHÉ IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO; IL SUDDETTO IMPORTO È VERSATO A TITOLO DI CAPARRA MA GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 1385

DEL CODICE CIVILE NON SI PRODUCONO ALLORCHÈ IL RECESSO DIPENDA DA FATTO SOPRAGGIUNTO NON IMPUTABILE, OVVERO SIA GIUSTIFICATO DAL GRAVE INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE;

e) ESTREMI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E DELLE ULTERIORI POLIZZE CONVENUTE CON IL VIAGGIATORE;

f) PRESUPPOSTI E MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 21;

g) MEZZI, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DI TRASPORTO, DATA, ORA, LUOGO DELLA PARTENZA E DEL RITORNO, TIPO DI POSTO ASSEGNATO;

h) OVE IL PACCHETTO TURISTICO INCLUDA LA SISTEMAZIONE IN ALBERGO, L'UBICAZIONE, LA CATEGORIA TURISTICA, IL LIVELLO, L'EVENTUALE IDONEITÀ ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE DISABILI, NONCHÉ LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE, LA CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE, I PASTI FORNITI;

i) ITINERARIO, VISITE, ESCURSIONI O ALTRI SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO TURISTICO, IVI COMPRESA LA PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI E GUIDE TURISTICHE;

l) TERMINE ENTRO CUI IL CONSUMATORE DEVE ESSERE INFORMATO DELL'ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER LA MANCATA ADESIONE DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI PREVISTO;

m) ACCORDI SPECIFICI SULLE MODALITÀ DEL VIAGGIO ESPRESSAMENTE CONVENUTI TRA L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE E IL CONSUMATORE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE;

n) EVENTUALI SPESE POSTE A CARICO DEL CONSUMATORE PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO AD UN TERZO;

o) TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSUMATORE DEVE PRESENTARE RECLAMO PER L'INADEMPIMENTO O L'INESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO;

p) TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSUMATORE DEVE COMUNICARE LA PROPRIA SCELTA IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 12.

ART. 8. INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

1 . NEL CORSO DELLE TRATTATIVE E COMUNQUE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, IL VENDITORE O L'ORGANIZZATORE FORNISCONO PER ISCRITTO INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE CONCERNENTI LE CONDIZIONI APPLICABILI AI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PASSAPORTO E VISTO CON L'INDICAZIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO, NONCHÉ GLI OBBLIGHI SANITARI E LE RELATIVE FORMALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO E DEL SOGGIORNO.

2 . PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO L'ORGANIZZATORE ED IL VENDITORE COMUNICANO AL CONSUMATORE PER ISCRITTO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- a) ORARI, LOCALITÀ DI SOSTA INTERMEDIA E COINCIDENZE;
- b) GENERALITÀ E RECAPITO TELEFONICO DI EVENTUALI RAPPRESENTANTI LOCALI DELL'ORGANIZZATORE O VENDITORE OVVERO DI UFFICI LOCALI CONTATTABILI DAL VIAGGIATORE IN CASO DI DIFFICOLTÀ;
- c) RECAPITO TELEFONICO DELL'ORGANIZZATORE O VENDITORE UTILIZZABILE IN CASO DI DIFFICOLTÀ IN ASSENZA DI RAPPRESENTANTI LOCALI;
- d) PER I VIAGGI ED I SOGGIORNI DI MINORENNE ALL'ESTERO, RECAPITI TELEFONICI PER STABILIRE UN CONTATTO DIRETTO CON COSTUI O CON IL RESPONSABILE LOCALE DEL SUO SOGGIORNO;
- e) CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE FACOLTATIVA DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONSUMATORE PER L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO O PER IL RIMPATRIO IN CASO DI INCIDENTE O MALATTIA.

3 . QUANDO IL CONTRATTO È STIPULATO NELL'IMMINENZA DELLA PARTENZA, LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL COMMA 1 DEVONO ESSERE FORNITE CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

4 . È FATTO COMUNQUE DIVIETO DI FORNIRE INFORMAZIONI INGANNEVOLI SULLE MODALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO, SUL PREZZO E SUGLI ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO QUALUNQUE SIA IL MEZZO MEDIANTE IL QUALE DETTE INFORMAZIONI VENGONO COMUNICATE AL CONSUMATORE.

ART. 9. OPUSCOLO INFORMATIVO

1 . L'OPUSCOLO, OVE POSTO A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE, INDICA IN MODO CHIARO E PRECISO:

- a) LA DESTINAZIONE, IL MEZZO, IL TIPO, LA CATEGORIA DI TRASPORTO UTILIZZATO;
- b) LA SISTEMAZIONE IN ALBERGO O ALTRO TIPO DI ALLOGGIO, L'UBICAZIONE, LA CATEGORIA O IL LIVELLO E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI, LA SUA APPROVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLO STATO OSPITANTE;
- c) I PASTI FORNITI;
- d) L'ITINERARIO;
- e) LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI PASSAPORTO E VISTO CON INDICAZIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO,

NONCHÉ GLI OBBLIGHI SANITARI E LE RELATIVE FORMALITÀ DA ASSOLVERE PER L'EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO E DEL SOGGIORNO;

f) L'IMPORTO O LA PERCENTUALE DI PREZZO DA VERSARE COME ACCONTO E LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO;

g) L'INDICAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI EVENTUALMENTE NECESSARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO TUTTO COMPRESO E DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSUMATORE DEVE ESSERE INFORMATO DELL'ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO;

h) I TERMINI, LE MODALITÀ, IL SOGGETTO NEI CUI RIGUARDI SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 15 GENNAIO 1992, N. 50, NEL CASO DI CONTRATTO NEGOZIATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI.

2 . LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'OPUSCOLO VINCOLANO L'ORGANIZZATORE E IL VENDITORE IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ, A MENO CHE LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI IVI INDICATE NON SIANO COMUNICATE PER ISCRITTO AL CONSUMATORE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O VENGANO CONCORDATE DAI CONTRAENTI, MEDIANTE UNO SPECIFICO ACCORDO SCRITTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE.

ART. 10. CESSIONE DEL CONTRATTO

1 . IL CONSUMATORE PUÒ SOSTITUIRE A SÈ UN TERZO CHE SODDISFI TUTTE LE CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO, NEI RAPPORTI DERIVANTI DAL CONTRATTO, OVE COMUNICHI PER ISCRITTO ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE, ENTRO E NON OLTRE QUATTRO GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA, DI TROVARSI NELL'IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL PACCHETTO TURISTICO E LE GENERALITÀ DEL CESSIONARIO.

2 . IL CEDENTE ED IL CESSIONARIO SONO SOLIDAMENTE OBBLIGATI NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZATORE O DEL VENDITORE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DELLE SPESE ULTERIORI EVENTUALMENTE DERIVANTI DALLA CESSIONE.

ART. 11. REVISIONE DEL PREZZO

1 . LA REVISIONE DEL PREZZO FORFETTARIO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO CONVENUTO DALLE PARTI È AMMESSA SOLO QUANDO SIA STATA ESPRESSAMENTE PREVISTA NEL CONTRATTO, ANCHE CON LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO, IN CONSEGUENZA DELLA VARIAZIONE DEL COSTO DEL TRASPORTO, DEL CARBURANTE, DEI DIRITTI E DELLE TASSE QUALI QUELLE DI ATTERRAGGIO, DI SBARCO O IMBARCO NEI PORTI O NEGLI AEROPORTI, DEL TASSO DI CAMBIO APPLICATO.

2 . LA REVISIONE AL RIALZO NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE SUPERIORE AL 10% DEL PREZZO NEL SUO ORIGINARIO AMMONTARE.

3 . QUANDO L'AUMENTO DEL PREZZO SUPERA LA PERCENTUALE DI CUI AL COMMA 2, L'ACQUIRENTE PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO, PREVIO RIMBORSO DELLE SOMME GIÀ VERSATE ALLA CONTROPARTE.

4 . IL PREZZO NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE AUMENTATO NEI VENTI GIORNI CHE PRECEDONO LA PARTENZA.

ART. 12. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

1 . PRIMA DELLA PARTENZA L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE CHE ABBAIA NECESSITÀ DI MODIFICARE IN MODO SIGNIFICATIVO UNO O PIÙ ELEMENTI DEL CONTRATTO, NE DÀ IMMEDIATO AVVISO IN FORMA SCRITTA AL CONSUMATORE, INDICANDO IL TIPO DI MODIFICA E LA VARIAZIONE DEL PREZZO CHE NE CONSEGUE.

2 . OVE NON ACCETTI LA PROPOSTA DI MODIFICA DI CUI AL COMMA 1, IL CONSUMATORE PUÒ RECEDERE, SENZA PAGAMENTO DI PENALE, ED HA DIRITTO A QUANTO PREVISTO NELL'ART. 13.

3 . IL CONSUMATORE COMUNICA LA PROPRIA SCELTA ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI DAL MOMENTO IN CUI HA RICEVUTO L'AVVISO INDICATO AL COMMA 2.

4 . DOPO LA PARTENZA, QUANDO UNA PARTE ESSENZIALE DEI SERVIZI PREVISTI DAL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA, L'ORGANIZZATORE PREDISPONE ADEGUATE SOLUZIONI ALTERNATIVE PER LA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO PROGRAMMATO NON COMPORTANTI ONERI DI QUALSIASI TIPO A CARICO DEL CONSUMATORE, OPPURE RIMBORSA QUEST'ULTIMO NEI LIMITI DELLA DIFFERENZA TRA LE PRESTAZIONI ORIGINARIAMENTE PREVISTE E QUELLE EFFETTUATE, SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

5 . SE NON È POSSIBILE ALCUNA SOLUZIONE ALTERNATIVA O IL CONSUMATORE NON L'ACCETTA PER UN GIUSTIFICATO MOTIVO, L'ORGANIZZATORE GLI METTE A DISPOSIZIONE UN MEZZO DI TRASPORTO EQUIVALENTE PER IL RITORNO AL LUOGO DI PARTENZA O AD ALTRO LUOGO CONVENUTO, E GLI RESTITUISCE LA DIFFERENZA TRA IL COSTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE E QUELLO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE FINO AL MOMENTO DEL RIENTRO ANTICIPATO.

ART. 13. DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO

1 . QUANDO IL CONSUMATORE RECEDE DAL CONTRATTO NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 11 E 12, O IL PACCHETTO TURISTICO VIENE CANCELLATO PRIMA DELLA PARTENZA PER QUALSIASI MOTIVO, TRANNE CHE PER COLPA DEL CONSUMATORE, QUESTI HA DIRITTO DI USUFRUIRE DI UN'ALTRO PACCHETTO TURISTICO DI QUALITÀ EQUIVALENTE O SUPERIORE SENZA SUPPLEMENTO DI PREZZO, O DI UN PACCHETTO TURISTICO QUALITATIVAMENTE INFERIORE PREVIA RESTITUZIONE DELLA DIFFERENZA DEL PREZZO, OPPURE GLI È RIMBORSATA, ENTRO SETTE GIORNI LAVORATIVI DAL MOMENTO DEL RECESSO O DELLA CANCELLAZIONE, LA SOMMA DI DANARO GIÀ CORRISPOSTA.

2 . NEI CASI PREVISTI DAL COMMA 1 IL CONSUMATORE HA DIRITTO AD ESSERE RISARCITO DI OGNI ULTERIORE DANNO DIPENDENTE DALLA MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

3 . IL COMMA 2 NON SI APPLICA QUANDO LA CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO DIPENDE DAL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO ED IL CONSUMATORE SIA STATO INFORMATO IN FORMA SCRITTA ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA PARTENZA, OPPURE DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE, ESCLUSO IN OGNI CASO L'ECCESSO DI PRENOTAZIONI.

ART. 14. MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO

1 . IN CASO DI MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON LA VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO L'ORGANIZZATORE E IL VENDITORE SONO TENUTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO, SECONDO LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ, SE NON PROVANO CHE IL MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO È STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LORO NON IMPUTABILE.

2 . L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE CHE SI AVVALE DI ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI È COMUNQUE TENUTO A RISARCIRE IL DANNO SOFFERTO DAL CONSUMATORE, SALVO IL DIRITTO DI RIVALERSI NEI LORO CONFRONTI.

ART. 15. RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA

1 . IL DANNO DERIVANTE ALLA PERSONA DALL'INADEMPIMENTO O DALLA INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE FORMANO OGGETTO DEL PACCHETTO TURISTICO È RISARCIBILE NEI LIMITI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA, DI CUI SONO PARTE L'ITALIA O L'UNIONE EUROPEA, ED, IN PARTICOLARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1929 SUL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, RESA ESECUTIVA CON

LEGGE 19 MAGGIO 1932, N. 841, DALLA CONVENZIONE DI BERNA DEL 25 FEBBRAIO 1961 SUL TRASPORTO FERROVIARIO, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 2 MARZO 1963, N. 806, E DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 23 APRILE 1970 (C.C.V.), RESA ESECUTIVA CON LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 1084, PER OGNI ALTRA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE E DEL VENDITORE, COSÌ COME RECEPITE NELL'ORDINAMENTO.

2 . IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA DATA DEL RIENTRO DEL VIAGGIATORE NEL LUOGO DI PARTENZA, SALVO IL TERMINE DI DICHIOTTO O DODICI MESI PER QUANTO ATTIENE ALL'INADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI DI TRASPORTO COMPRESSE NEL PACCHETTO TURISTICO PER LE QUALI SI APPLICA L'ART. 2951 DEL CODICE CIVILE.

3 . È NULLO OGNI ACCORDO CHE STABILISCA LIMITI DI RISARCIMENTO INFERIORI A QUELLI DI CUI AL COMMA 1.

ART. 16. RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA

1 . LE PARTI CONTRAENTI POSSONO CONVENIRE IN FORMA SCRITTA, FATTA SALVA IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1341, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE, LIMITAZIONI AL RISARCIMENTO DEL DANNO, DIVERSO DAL DANNO ALLA PERSONA, DERIVANTE DALL'INADEMPIMENTO O DALL'INESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CHE FORMANO OGGETTO DEL PACCHETTO TURISTICO.

2 . LA LIMITAZIONE DI CUI AL COMMA 1 NON PUÒ ESSERE, A PENA DI NULLITÀ, COMUNQUE INFERIORE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.), FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1970, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 1084.

3 . IN ASSENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE, IL RISARCIMENTO DEL DANNO È AMMESSO NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (C.C.V.), FIRMATA A BRUXELLES IL 23 APRILE 1970, RESA ESECUTIVA CON LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 1084 E DALL'ART. 1783 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

4 . IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SI PRESCRIVE IN UN ANNO DAL RIENTRO DEL VIAGGIATORE NEL LUOGO DELLA PARTENZA.

ART. 17. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

1 . L'ORGANIZZATORE ED IL VENDITORE SONO ESONERATI DALLA RESPONSABILITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16, QUANDO LA MANCATA O

INESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO È IMPUTABILE AL CONSUMATORE O È DIPESA DAL FATTO DI UN TERZO A CARATTERE IMPREVEDIBILE O INEVITABILE, OVVERO DA UN CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE.

2 . L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE APPRESTANO CON SOLLECITUDINE OGNI RIMEDIO UTILE AL SOCCORSO DEL CONSUMATORE AL FINE DI CONSENTIRGLI LA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO, SALVO IN OGNI CASO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEL CASO IN CUI L'INESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SIA A QUESTO ULTIMO IMPUTABILE.

ART. 18. DIRITTO DI SURROGAZIONE

1 . L'ORGANIZZATORE O IL VENDITORE, CHE HANNO RISARCITO IL CONSUMATORE, SONO SURROGATI IN TUTTI I DIRITTI E AZIONI DI QUEST'ULTIMO VERSO I TERZI RESPONSABILI.

2 . IL CONSUMATORE FORNISCE ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE TUTTI I DOCUMENTI, LE INFORMAZIONI E GLI ELEMENTI IN SUO POSSESSO UTILI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA.

ART. 19. R E C L A M O

1 . OGNI MANCANZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHÉ L'ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O L'ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO.

2 . IL CONSUMATORE PUÒ ALTRESÌ SPORGERE RECLAMO MEDIANTE L'INVIO DI UNA RACCOMANDATA, CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE, ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DEL RIENTRO PRESSO LA LOCALITÀ DI PARTENZA.

ART. 20. ASSICURAZIONE

1 . L'ORGANIZZATORE E IL VENDITORE DEVONO ESSERE COPERTI DALL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO IL CONSUMATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16.

2 . È FATTA SALVA LA FACOLTÀ DI STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE DI ASSISTENZA AL TURISTA.

ART. 21. FONDO DI GARANZIA

1 . È ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RUBRICA 43 RELATIVA ALLE SPESE PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO - UN FONDO NAZIONALE DI GARANZIA, PER CONSENTIRE, IN CASO DI INSOLVENZA O DI FALLIMENTO DEL VENDITORE O DELL'ORGANIZZATORE, IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO ED IL RIMPATRIO DEL CONSUMATORE NEL CASO DI VIAGGI ALL'ESTERO, NONCHÉ PER FORNIRE UNA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ECONOMICA IN CASO DI RIENTRO FORZATO DI TURISTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI IN OCCASIONE DI EMERGENZE, IMPUTABILI O MENO AL COMPORTAMENTO DELL'ORGANIZZATORE.

2 . IL FONDO È ALIMENTATO ANNUALMENTE DA UNA QUOTA PARI ALLO 0,5% DELL'AMMONTARE DEL PREMIO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 20 CHE È VERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATA, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, AL FONDO DI CUI AL COMMA 1.

3 . IL FONDO INTERVIENE, PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 1, NEI LIMITI DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA COSÌ COME DETERMINATA AI SENSI DEL COMMA 2.

4 . IL FONDO POTRÀ AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO INADEMPIENTE.

5 . ENTRO TRE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO VERRANNO DETERMINATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO LE MODALITÀ DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO.

ART. 22. ENTRATA IN VIGORE

1 . IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE SEI MESI DOPO LA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.